

TAR Lazio, Sezione III Roma - Sentenza 16/02/2006 n. 1206
legge 109/94 Articoli 11, 13, 8 - Codici 11.1, 11.3, 8.1

L'art. 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. individua, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, le società commerciali, le quali, ai sensi del comma 1 dell'art. 2249 c.c. devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti del Titolo V del codice civile. La società semplice non è, pertanto, compresa tra i soggetti che possono partecipare alle gare pubbliche. Come è noto, infatti, detta società è organizzata su base personale e il termine "società" è espressione sintetica per indicare la collettività dei soci ed i rapporti rimangono, sia all'interno che nei confronti di terzi, legati da un diritto di comunione sul patrimonio sociale. La società semplice non è soggetta ad alcuna forma di pubblicità legale e proprio alla deficienza di una pubblicità legale sono connesse differenze sostanziali nella sua disciplina giuridica. Per quanto riguarda l'oggetto dell'attività sociale, esso non può essere l'esercizio di una attività commerciale, poiché le società che hanno per oggetto detto tipo di attività, secondo quanto disposto dall'art. 2249 c.c., devono costituirsi in uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del Titolo V del codice civile. Ora è chiaro che la realizzazione di lavori pubblici deve essere effettuata in forma imprenditoriale. L'attività imprenditoriale, tuttavia, è soggetta alle disposizioni che fanno riferimento alle attività ed alle imprese commerciali (comma 2 dell'art. 2195 c.c.). Il G.E.I.E., al quale possono aderire i più svariati tipi di soggetti, anche non imprenditoriali, deve, tuttavia, esplicitare in sede di gara quali siano le imprese interessate all'esecuzione dell'opera, poiché i requisiti richiesti per la partecipazione alle gare devono sempre sussistere in capo alle imprese aggiudicatariе. Il Gruppo, infatti, non può sostituirsi ai suoi membri e non può, quindi, assumere la veste di appaltatore dei lavori. Il suo ruolo nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice è solo quello di coordinare ed organizzare le prestazioni richieste, rappresentandole nei confronti del soggetto appaltante. Appare chiaro, quindi, che la società semplice, pur potendo partecipare al G.E.I.E., non può, tuttavia, essere soggetto esecutore dell'opera in carenza dei requisiti richiesti. D'altro canto, l'art. 10 della citata legge n. 109/1994 e s.m., nel contemplare anche il G.E.I.E. tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici, fa esplicito riferimento alla necessità di applicare a tale istituto le disposizioni di cui all'art. 13 della legge stessa.